

**LEGGE N. 234/2021 (FINANZIARIA 2022)  
LE NOVITA' DI MAGGIORE INTERESSE**

### **LA NUOVA IRPEF – commi da 2 a 7**

Per le disposizioni relative alle modifiche alle regole di tassazione ai fini IRPEF riguardanti:

- la **rimodulazione** degli **scaglioni** e delle **aliquote**;
  - la modifica delle **detrazioni**;
  - la modifica del **trattamento integrativo**, c.d. “Bonus IRPEF”;
  - il differimento dei termini di modifica delle addizionali regionali e comunali IRPEF;
- si rimanda alla circolare pubblicata su Confimi Romagna News n. 2 del 13/01/2022.

### **ESCLUSIONE IRAP PERSONE FISICHE DAL 2022 - commi 8 e 9**

A decorrere **dal 2022 l'IRAP non è più dovuta** dalle **persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni**.

Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:

- snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
- società e enti soggetti IRES (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).

### **MODIFICHE “PATENT BOX” - commi 10 e 11**

**E' stata introdotta una serie di modifiche** alla **nuova deduzione** ex art. 6, DL n. 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”, prevedendo in sintesi:

- **l'aumento dal 90% al 110%** della **maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, **in sostituzione della disciplina** del sovra reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali (c.d. “patent box”);
- **l'esclusione** dall'agevolazione dei **marchi d'impresa**, dei **processi / formule / informazioni** relativi a esperienze acquisite nel **campo industriale / commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili, c.d. “know how”;
- la **modifica della decorrenza** della nuova disciplina e la ridefinizione del “regime transitorio”;
- l'introduzione di un meccanismo di **“recapture”** in base al quale, se le spese agevolabili sono sostenute in vista della creazione di un bene immateriale oggetto di “patent box”, è possibile usufruire della maggiorazione del 110% **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.

A seguito delle predette modifiche i soggetti **titolari di reddito d'impresa** possono optare per l'applicazione della **maggiorazione del 110%** (in luogo del precedente 90%), ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a **software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati** (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa**.

L'agevolazione in esame:

- ha una **durata di 5 anni** ed è **irrevocabile e rinnovabile**. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate;

è applicabile alle **opzioni esercitate** con riguardo al **periodo d'imposta in corso al 22.10.2021**, ossia **2021** e ai **successivi periodi d'imposta**. L'obiettivo della modifica è quello di **non imporre** ai soggetti che applicano il vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo. Ciò potrà verificarsi fino al 2024, solo su base opzionale, mentre a decorrere dal 2025, i soggetti potranno usufruire solo del nuovo regime.

Per i soggetti che esercitano l'opzione per l'applicazione della nuova deduzione del 110% **non è più prevista l'incompatibilità con il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo**. Pertanto i soggetti per tutta la durata dell'opzione possono usufruire del nuovo "patent box" e del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

Qualora **in uno o più periodi d'imposta** siano **sostenute spese in vista della creazione** di una / più immobilizzazioni immateriali agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli), è possibile usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese **a decorrere dal periodo d'imposta** in cui l'immobilizzazione immateriale **ottiene un titolo di privativa industriale**.

### **ALIQUOTA IVA 10% PRODOTTI IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI - comma 13**

È prevista l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** agli **assorbenti e tamponi** destinati alla protezione dell'**igiene femminile non compostabili**.

Per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile, **compostabili** o lavabili, è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 5%**.

### **RIFORMA DELLA RISCOSSIONE – commi da 14 a 23**

Per favorire il trasferimento all'Agenzia delle Entrate delle funzioni / attività svolte dall'Agente nazionale della riscossione, è prevista l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate:

- dell'**indirizzo operativo e controllo** dell'Agenzia Entrate-Riscossione (in precedenza attribuito al MEF);
- della **direzione** dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Viene inoltre **revisionato il meccanismo di remunerazione dell'Agente della riscossione** prevedendo, **in sostituzione** dell'aggio e degli oneri di riscossione, un **nuovo sistema di copertura dei costi a valere sulle risorse a tal fine stanziato nel bilancio dello Stato**. Il Legislatore ha altresì previsto che anche i debitori e gli Enti creditori remunerino il sistema nazionale di riscossione.

### **ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI – comma 24**

È **confermata anche al 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo** per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l'emissione di documenti digitali muniti di **sigillo elettronico qualificato**.

### **ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 25**

È **confermata l'estensione anche al 2022 dell'esenzione ai fini IRPEF** per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

### **DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI – commi da 28 a 43**

Per le disposizioni relative alle conferme / novità riguardanti le detrazioni previste per interventi "edilizi" e di riqualificazione energetica, nonché del c.d. "bonus verde" e "bonus mobili", si rimanda alla circolare pubblicata su Confimi Romagna News n. 2 del 13/01/2022.

### **CONTROLLO PREVENTIVO CESSIONE BONUS COVID-19 – comma 30**

È stato introdotto il nuovo art. 122-bis, DL n. 34/2020, a seguito della trasfusione delle novità contenute nel DL n. 157/2021, ora abrogato. Le nuove misure di controllo preventivo riguardanti le cessioni dei crediti di cui all'art. 121 sono applicabili anche alle cessioni dei seguenti bonus COVID-19:

- "bonus negozi e botteghe";
- "bonus canoni di locazione" per immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;

- “bonus adeguamento ambienti di lavoro”;
- “bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione”.

### **ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RECUPERO DELLE SOMME INDEBITE - commi da 31 a 36**

Le novità relative all'attività di accertamento e di recupero delle somme indebite connesse con la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per interventi edilizi / di risparmio energetico, dei bonus COVID-19, nonché con le agevolazioni / contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, sono state trasfuse nella Finanziaria 2022. In particolare:

- per lo **svolgimento dell'attività di controllo l'Agenzia delle Entrate esercita i consueti poteri previsti ai fini delle imposte dirette / IVA;**
- per il **recupero degli importi dovuti e non versati / contributi indebitamente percepiti / fruiti** ovvero per le **cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti**, l'Agenzia procede con un **atto di recupero motivato** notificato al contribuente;
- con tali atti di recupero sono contestualmente irrogate le sanzioni e applicati gli interessi;
- la notifica degli atti è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello della violazione, fermi restando i diversi termini previsti dalla normativa vigente;
- per l'individuazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate rileva il domicilio fiscale del contribuente al momento della violazione;
- le eventuali controversie relative a tali atti sono di competenza del Giudice tributario.

### **CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI / RICERCA E SVILUPPO - commi 44 e 45**

È prevista l'estensione del periodo temporale di spettanza:

- dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017);
- del credito d'imposta ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Relativamente al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, considerato che è stata disposta la proroga di quanto previsto dalla Legge n. 178/2020 con la sola modifica delle percentuali di agevolazione spettante, risultano applicabili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.7.2021, n. 9/E, nonché nelle numerose Risposte intervenute nel corso del 2021.

I crediti d'imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0”, **spettanti esclusivamente alle imprese**, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:

- **fino al 31.12.2025;**
- **fino al 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

La proroga **non riguarda** gli investimenti in **beni strumentali “generici”**, per i quali l'agevolazione, usufruibile sia dalle **imprese** sia dai **lavoratori autonomi**, si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (30.6.2023).

### **RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER” - commi 47 e 48**

È confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in **unica soluzione** dell'agevolazione c.d. “Sabatini-ter”, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Per **importi superiori** alla predetta soglia il contributo è **erogato in più quote**.

### **FONDO GARANZIA PMI - commi da 53 a 58**

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è **prevista la proroga fino al 30.6.2022** (in precedenza 31.12.2021) **dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI.**

A seguito delle modifiche apportate **a decorrere dall'1.1.2022** la copertura del fondo **si riduce dal 90% all'80%;**

Inoltre **a decorrere dall'1.4.2022** la garanzia **non è più concessa a titolo gratuito**, bensì previo **pagamento di una commissione**, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI .

### **SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE - comma 59**

È **prevista la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022** della concessione, da parte di SACE spa, di **garanzie** a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

È ora previsto che per i finanziamenti di **durata non superiore a 6 anni** o del maggior termine di **10 anni**, le garanzie sono **rilasciate entro il 30.6.2022** (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.

Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:

- **estesi fino ad una durata massima di 10 anni;**
- **sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.**

### **AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24 - comma 72**

È **previsto l'aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni** del limite annuo dei **crediti d'imposta / contributi compensabili** mediante mod. F24, ovvero **rimborsabili** ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all'art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

### **AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" UNDER 36 - comma da 151 a 153**

È **prevista la proroga dal 30.6 al 31.12.2022** delle agevolazioni per favorire l'autonomia abitativa dei "giovani" per l'acquisto della "prima casa" di cui all'art. 64, commi da 6 a 11, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

### **BONUS AFFITTO UNDER 31 - comma 155**

È prevista la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell'art. 16, TUIR, a favore dei "giovani" che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. "bonus affitti giovani".

In particolare, possono beneficiare del bonus:

- i giovani di **età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;**
- con un reddito complessivo **non superiore a € 15.493,71;**
- che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
  - per l'intera unità immobiliare / porzione di essa;
  - da destinare a propria residenza.

L'unità immobiliare deve essere **diversa** dall'abitazione principale dei genitori / coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

La detrazione spetta **per i primi 4 anni** di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:

- pari a **€ 991,60;**
- ovvero, se superiore
- pari al **20%** del canone di locazione, entro il limite massimo di **€ 2.000** di detrazione.

### **EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - comma 190**

Il credito d'imposta, c.d. "Sport bonus", riconosciuto a favore dei soggetti che effettuano **erogazioni liberali** per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari **è concesso anche per il 2022:**

- limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa;
- nel limite complessivo di € 13,2 milioni.

### **CONTRIBUTO SPESE SANITARIE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE - comma 298**

Per il 2022 è previsto **l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (FFO)**, al fine di contribuire alle spese sanitarie degli studenti fuori sede residenti in Regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti con un ISEE non superiore a € 20.000.

Si considera **fuori sede** lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati / enti per un **periodo non inferiore a 10 mesi**.

### **BONUS CULTURA 18ENNI - commi 357 e 358**

È **previsto il riconoscimento "a regime" dal 2022 del c.d. "bonus cultura"** a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell'anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:

- è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
- non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
- non rileva ai fini dell'ISEE.

### **BANCA DATI STRUTTURE RICETTIVE - commi 373 e 374**

È stata disposta la realizzazione di una nuova **banca dati** delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi al fine di identificare tali strutture con un **codice alfanumerico**, c.d. "codice identificativo", da **utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi**.

Viene ora confermato l'accesso alle informazioni presenti nella banca dati da parte dell'Amministrazione finanziaria degli enti creditori per **esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva**.

### **RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER - commi da 480 a 485**

Il contributo c.d. "**bonus TV 5G**", **buono di un valore massimo di € 50** a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC, è **esteso al 2022**.

È prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l'acquisto di un decoder:

- **di età pari o superiore a 70 anni all'1.1.2022;**
  - che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;
- di **ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione**.

In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla **presa in carico** dai produttori e alla **consegna**, presso il domicilio dell'interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.

#### **FONDO OPERATORI TURISMO / SPETTACOLO / AUTOMOBILE - commi 486 e 487**

È stato istituito un fondo con una dotazione di € 150 milioni per il 2022, da destinare al **sostegno** degli operatori economici dei settori del turismo / spettacolo e dell'automobile gravemente colpiti dall'emergenza COVID-19.

Con un apposito Decreto, da adottare entro l'1.3.2022, saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle predette risorse.

#### **ESONERO CONTRIBUTIVO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 520**

È **prevista l'estensione anche al 2022**, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **dell'esonero** (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS a favore dei **coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni**, che si iscrivono alla previdenza agricola nel corso dell'anno.

#### **ATTIVITÀ IMMATERIALI RIVALUTATE E DEDUCIBILITÀ QUOTE AMMORTAMENTO - commi da 622 a 624**

Per le attività immateriali (avviamento, marchi, ecc.) oggetto di rivalutazione / riallineamento, la **deduzione** ai fini IRPEF / IRES / IRAP del **maggior valore** è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, **in misura non superiore a 1/50** del costo o valore (in luogo di 1/18 ex art. 103, TUIR).

Qualora il bene sia ceduto / assegnato ai soci / destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore / eliminato dal processo produttivo, **l'eventuale minusvalenza è deducibile**, fino a concorrenza del maggior valore residuo, **in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento**.

Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore, al netto della minusvalenza dedotta dal dante causa, è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

È tuttavia consentito "mantenere" la **deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF / IRES / IRAP e relative addizionali nella misura stabilita dall'art. 176, comma 2-ter, TUIR (12% - 14% - 16% a seconda dell'importo dei maggiori valori), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% versata ai fini della rivalutazione.

Le previsioni in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione / riallineamento sono effettuati.

#### **CONCLUSIONE DEL CASHBACK - commi da 637 a 644**

È stata fissata al **31.12.2021 la conclusione del c.d. "Cashback"**, ossia del programma di riconoscimento di rimborsi in denaro, finalizzato ad incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

#### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INAPPLICABILITÀ SOSPENSIONE PAGAMENTI PA - comma 653**

Per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto non si applicano più le disposizioni dell'art. 48-bis, DPR n. 602/73 in base alle quali le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000 devono verificare, anche con modalità telematiche, se il soggetto

beneficiario risulta inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

### **DIFFERIMENTO NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI - comma 683**

È stata differita all'1.1.2024 l'applicazione delle seguenti novità previste dal DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale":

- soppressione del regime di esclusione dall'IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

### **PROROGA TOSAP / COSAP - comma 706**

È stata prevista la **proroga dal 31.12.2021 al 31.3.2022** dell'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

L'esonero fino al 31.3.2022 riguarda anche i titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

### **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - comma 711**

La possibilità di "sospendere" (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali è **applicabile anche al bilancio d'esercizio 2021** a favore dei soggetti che nel bilancio d'esercizio 2020 "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

### **CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE - comma 713**

È stato **prorogato al 2023 il credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

### **RIDUZIONE IMU PENSIONATI NON RESIDENTI - comma 743**

È stato previsto che **limitatamente al 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU** dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata / data in comodato d'uso, **posseduta in Italia** a titolo di proprietà / usufrutto da **soggetti non residenti**, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia. Considerato che l'aliquota di cui al citato comma 48 è (già) ridotta del 50%, i soggetti in esame beneficiano di fatto di una riduzione pari al 62,5%.

### **RIENTRO DEI CERVELLI - comma 763**

La **possibilità di optare** per l'applicazione delle **agevolazioni fiscali previste per il c.d. "rientro dei cervelli"** di cui all'art. 44, comma 3-ter, DL n. 78/2010 è estesa ai **docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020** che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime agevolato di cui al citato art. 44.

### **INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO - comma 812**

È stato previsto il riconoscimento, ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di € 3 milioni per il 2022, di un **credito d'imposta per l'installazione di sistemi di accumulo integrati** in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis, DL n. 91/2014.

È demandata al MEF l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

### **ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE - comma 913**

Per le **cartelle di pagamento notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.1 - 31.3.2022**, è stato **esteso a 180 giorni il termine per il pagamento delle somme** risultanti dal ruolo.

### **MICROCREDITO - comma 914**

Con riferimento al c.d. "microcredito", ossia ai finanziamenti che i soggetti iscritti in un apposito elenco possono concedere a favore di persone fisiche, società di persone o srl semplificate ex art. 2463-bis, C.c. nonché associazioni / società cooperative:

- è **elevato da € 40.000 a € 75.000 (€ 100.000 in caso di srl) l'importo massimo concedibile, non assistito da garanzie reali;**
- **non è più necessario che i finanziamenti siano finalizzati all'avvio / sviluppo** di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Resta confermato che i finanziamenti concessi devono essere accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

### **SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI SPORTIVE / ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA - commi 923 e 924**

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche / dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale / sede operativa in Italia che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è prevista la **sospensione** dei seguenti versamenti:

- ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituiti d'imposta, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- contributi previdenziali / assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
- imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022.

I predetti versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 30.5.2022;**

ovvero

- **in forma rateale fino a un massimo di 7 rate mensili** di pari importo, per il 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata va effettuato entro il 30.5.2022, senza interessi.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 vanno effettuati entro il 16.12.2022.

### **SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PROFESSIONISTA MALATO / INFORTUNATO - commi da 927 a 944**

Al fine di tutelare il diritto al lavoro e alla salute, il libero professionista iscritto al relativo Albo professionale che a causa di:

- morte;



- grave malattia / ricovero / intervento chirurgico / infortunio, avvenuto anche al di fuori del luogo di lavoro;
- parto prematuro / interruzione di gravidanza;
- cure domiciliari, sostitutive del ricovero ospedaliero;

**non trasmetta atti / documenti / istanze, o non effettui i pagamenti** entro il termine previsto, rendendosi inadempiente verso la Pubblica amministrazione **non incorre, unitamente al suo cliente, in inadempimento per la scadenza dei termini.**

La sospensione in esame si applica per periodi di degenza ospedaliera / cure domiciliari di durata superiore a 3 giorni.

Il termine per l'adempimento viene sospeso a decorrere dal giorno:

- del decesso;
- del ricovero in ospedale;
- della permanenza domiciliare.

La sospensione degli adempimenti a carico del cliente è applicabile **in presenza di un mandato professionale** avente data antecedente al ricovero ospedaliero / inizio delle cure domiciliari attestato da un certificato medico da inviare alla Pubblica amministrazione tramite PEC / raccomandata AR unitamente alla copia del suddetto mandato professionale.

Trascorsi **30 giorni** dalle dimissioni dalla struttura sanitaria / fine della malattia (60 giorni in caso di interruzione di gravidanza e 6 mesi in caso di morte) la sospensione si conclude e gli adempimenti devono essere **effettuati entro il giorno successivo**. Per le somme dovute a titolo di tributi / contributi è richiesto il versamento contestuale anche degli interessi legali.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*